



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 27 NOVEMBRE 2010

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE n. 3638/C

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto: attività di mediazione marittima: costituzione delle Commissioni esaminatrici previste dagli articoli 9 e 10 della legge 12 marzo 1968, n. 478. Effetti recati dall'applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva servizi.

Talune Camere di commercio hanno sollevato un quesito allo scrivente circa la puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 18 del D.lgs. n.59 del 26 marzo 2010 con riferimento alle Commissioni esaminatrici di cui in oggetto.

In particolare è stato chiesto il parere ministeriale circa l'opportunità di mantenere o meno la presenza all'interno delle stesse commissioni di due *mediatori pubblici iscritti nella sezione speciale* del ruolo, laddove il predetto art. 18 del D.lgs. 59/2010 stabilisce che "... ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti ...".

Questa Amministrazione ritiene, in linea generale, che la disciplina introdotta dall'articolo 18 del ridetto decreto 59, appare chiarissima nel vietare la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività, anche in seno a organi consultivi.

Tuttavia nella fattispecie oggetto del quesito, si deve rilevare quanto segue.



Il combinato disposto degli articoli 2, § 2, della direttiva servizi, che richiama l'articolo 45 del Trattato (oggi 51 del T.F.U.E.) e dell'articolo 2, comma 1, lett. a) dello stesso D.lgs. n. 59/2010, stabilisce che ove un operatore – quand'anche privato – partecipi, occasionalmente o non, a pubbliche funzioni viene necessariamente meno la natura privatistica della sua attività, con esclusione esplicita dell'applicazione della direttiva servizi (e del relativo decreto di recepimento). Il combinato deve poi essere letto in coordinamento con l'articolo 5 della legge 12 marzo 1968 n. 478 (ordinamento della professione di mediatore marittimo), che dispone che «Il ruolo è diviso in due sezioni una ordinaria una speciale. In quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici».

Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, nell'ambito della generale regola di divieto dettata dall'articolo 18 del decreto 59, si stacca l'eccezionale previsione concernente la fattispecie dedotta in oggetto.

Pertanto si ritiene non direttamente applicabile a questa fattispecie il disposto di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 e che, di conseguenza, alle commissioni esaminatrici previste dagli artt. 9 e 10 della legge n. 478/1968 possano partecipare mediatori pubblici iscritti nella sezione speciale del ruolo.

Sul punto è stato assunto anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che concorda con la sopra espressa ricostruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)